

**TABELLA SALARI E COSTI DELLA MANODOPERA PER I DIPENDENTI
DELLE IMPRESE EDILI INFERIORI A 15 DIPENDENTI
VALIDA DAL 1° APRILE 2010 AL 31 DICEMBRE 2010**

	Operaio Super	Operaio Spec.	Operaio Qual.	Operaio Comune
Paga Base	6,02	5,59	5,03	4,30
Ind. Terr. e Sett.	1,39	1,29	1,17	1,01
Contingenza	3,02	3,00	2,99	2,97
E.D.R	0,06	0,06	0,06	0,06
Elemento ec. Terr.	0,34	0,32	0,28	0,24
Totale parziale	10,83	10,26	9,53	8,58
Riposi annui	0,54	0,51	0,47	0,42
Acc. Cassa Edile	2,00	1,90	1,76	1,59
Premio profess	0,20	0,18	0,14	0,13
Salario Totale	13,57	12,84	11,90	10,72
Ritenuta Prev	1,48	1,40	1,30	1,17
Lavoro Str.	14,62	13,85	12,87	11,58
Lavoro Str. Fest	16,79	15,90	14,77	13,30
C.I.G*	10,22	9,67	8,96	8,08
Ind.Lav .Spec	2,17	2,05	1,91	1,72
Acc Netto	1,54	1,46	1,35	1,22

* Tali importi devono essere rapportati al massimale orario mensile

COSTO ORARIO DELLA MANODOPERA

	Operaio Super	Operaio Spec.	Operaio Qual.	Operaio Comune
Paga base	6,02	5,59	5,03	4,30
Ind. Terr. e Sett.	1,39	1,29	1,17	1,01
Contingenza	3,02	3,00	2,99	2,97
E.D.R	0,06	0,06	0,06	0,06
Elemento ec. Terr.	0,34	0,32	0,28	0,24
Totale A)	10,83	10,26	9,53	8,58
Riposi annui	0,54	0,51	0,47	0,42
Acc. Cassa Edile	2,00	1,90	1,76	1,59
Premio Profess	0,20	0,18	0,14	0,13
Totale B)	13,57	12,84	11,90	10,72
Festività 7,50%	0,81	0,75	0,71	0,64
Mensa	0,66	0,66	0,66	0,66
Totale C)	15,04	14,27	13,28	12,03
T.F.R	0,80	0,77	0,72	0,67
A.P.E. 4,5% su A	0,49	0,46	0,43	0,39
Contributi 50,75%	7,63	7,24	6,74	6,10
Oneri Contrattuali	1,55	1,47	1,37	1,24
Oneri Indiretti	2,84	2,68	2,49	2,24
Costo Orario	28,35	26,90	25,02	22,66
Spese gen 20%	5,67	5,38	5,00	4,53
Utile 10%	3,40	3,23	3,05	2,72
Totale Fattura	37,42	35,51	33,07	29,92

PRONTUARIO ONERI CONTRIBUTIVI (PER LE AZIENDE INFERIORI A 15 DIPENDENTI)

I.R.P.E.F.

RETRIBUZIONE MENSILE

Fino a	€. 1.250,00		=	23%	
da	€. 1.250,00	a	€. 2.333,33	=	27%
da	€. 2.333,33	a	€. 4.583,33	=	38%
da	€. 4.583,33	a	€. 6.250,00	=	41%
oltre	€. 6.250,00		=	43%	

CONTRIBUTI IMPIEGATI:

	ditta	lavor.	totale
INPS (1)	29,46	9,19	38,65%
(1) artig.	27,41	9,19	36,60%

CONTRIBUTI OPERAI:

	ditta	lavor.	totale
INAIL (*)	15,77		15,77%
INPS (1)	34,98	9,19	44,17% calcolati su voce 9
(1) artig.	32,93	9,19	42,12%

(*) varia a seconda del rischio

CASSA EDILE:

	ditta	lavor.	totale
Anzianità professionale edile	4,500%	-	4,500% su voce 6
Contributo Cassa Edile	2,420%	0,480%	2,900% su voce 6
Contributo Sindacale	-	1,150%	1,150% su voce 6
Comitato tecnico paritetico	0,225%	-	0,300% su voce 6
Contributo RLS	0,225%	-	0,225% su voce 6
Fondo Malattia	0,850%		0,750% su voce 6
Osservatorio Territoriale	0,010%		0,020% su voce 6
Contributo di settore	0,000%		0,000% su voce 6
Indennità di Trasporto	1,000%		1,000% su voce 6
Indumenti di Lavoro	0,300%		0,300% su voce 6
Fondo Fallimento	-	0,040%	0,100% su voce 6
Q.A.C.	1,150%		1,150% su voce 6
Scuola Edile	1,000%		1,000% su voce 6
Fondo Prev Complementare	0,050%		0,050% su voce 6

Totale	11,730%	1,670%	13,400%
---------------	----------------	---------------	----------------

DETRAZIONI D'IMPOSTA PER CARICHI DI FAMIGLIA

Le detrazioni per carichi di famiglia spettano a condizione che le persone alle quali si riferiscono possiedano un reddito complessivo, computando anche le retribuzioni corrisposte da enti e organismi internazionali, rappresentanze diplomatiche e consolari e missioni, nonché quelle corrisposte dalla Santa Sede, dagli enti gestiti direttamente da essa e dagli enti centrali della Chiesa cattolica, non superiore a 2.840,51 euro, al lordo degli oneri deducibili.

Le detrazioni per carichi di famiglia sono rapportate a mese e competono dal mese in cui si sono verificate a quello in cui sono cessate le condizioni richieste.

Sono previste detrazioni per il coniuge, per i figli e per altre persone.

a) detrazione per il coniuge non legalmente ed effettivamente separato

La detrazione spettante è pari a:

- 1) 800 euro, diminuiti del prodotto tra 110 euro e l'importo corrispondente al rapporto fra reddito complessivo e 15.000 euro, se il reddito complessivo non supera 15.000 euro;
- 2) 690 euro, se il reddito complessivo è superiore a 15.000 euro ma non a 40.000 euro;
- 3) 690 euro, se il reddito complessivo è superiore a 40.000 euro ma non a 80.000 euro. La detrazione spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l'importo di 80.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e 40.000 euro;

Se il rapporto di cui alla lettera a), numero 1), è uguale a uno, la detrazione compete nella misura di 690 euro. Se i rapporti di cui alla lettera a), numeri 1) e 3), sono uguali a zero, la detrazione non compete.

Negli altri casi, il risultato dei predetti rapporti si assume nelle prime quattro cifre decimali.

La detrazione per il coniuge è inoltre aumentata di un importo pari a:

- 1) 10 euro, se il reddito complessivo è superiore a 29.000 euro ma non a 29.200 euro;
- 2) 20 euro, se il reddito complessivo è superiore a 29.200 euro ma non a 34.700 euro;
- 3) 30 euro, se il reddito complessivo è superiore a 34.700 euro ma non a 35.000 euro;
- 4) 20 euro, se il reddito complessivo è superiore a 35.000 euro ma non a 35.100 euro;
- 5) 10 euro, se il reddito complessivo è superiore a 35.100 euro ma non a 35.200 euro;

b) detrazione per i figli:

La detrazione spettante è pari a:

- 1) 800 euro per ciascun figlio, compresi i figli naturali riconosciuti, i figli adottivi e gli affidati o affiliati;
- 2) 900 euro per ciascun figlio di età inferiore a tre anni.

Le predette detrazioni sono aumentate di un importo pari a 220 euro per ogni figlio portatore di handicap ai sensi dell'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104.

Per i contribuenti con più di tre figli a carico la detrazione è aumentata di 200 euro per ciascun figlio a partire dal primo.

La detrazione spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l'importo di 95.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e 95.000 euro.

In presenza di più figli, l'importo di 95.000 euro è aumentato per tutti di 15.000 euro per ogni figlio successivo al primo.

Se il rapporto è pari a zero, minore di zero o uguale a uno, la detrazione non compete. Negli altri casi, il risultato del predetto rapporto si assume nelle prime quattro cifre decimali.

La detrazione è ripartita nella misura del 50 per cento tra i genitori non legalmente ed effettivamente separati ovvero, previo accordo tra gli stessi, spetta al genitore che possiede un reddito complessivo di ammontare più elevato. In caso di separazione legale ed effettiva o di annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, la detrazione spetta, in mancanza di accordo, al genitore affidatario. Nel caso di affidamento congiunto o condiviso la detrazione è ripartita, in mancanza di accordo, nella misura del 50 per cento tra i genitori. Ove il genitore affidatario ovvero, in caso di affidamento congiunto, uno dei genitori affidatari non possa usufruire in tutto o in parte della detrazione, per limiti di reddito, la detrazione è assegnata per intero al secondo genitore. Quest'ultimo, salvo diverso accordo tra le parti, è tenuto a riversare all'altro genitore affidatario un importo pari all'intera detrazione ovvero, in caso di affidamento congiunto, pari al 50 per cento della detrazione stessa. In caso di coniuge fiscalmente a carico dell'altro, la detrazione compete a quest'ultimo per l'intero importo. Se l'altro genitore manca o non ha riconosciuto i figli naturali e il contribuente non è coniugato o, se coniugato, si è successivamente legalmente ed effettivamente separato, ovvero se vi sono figli adottivi, affidati o affiliati del solo contribuente e questi non è coniugato o, se coniugato, si è successivamente legalmente ed effettivamente separato, per il primo figlio si applicano, se più convenienti, le detrazioni previste il coniuge.

c) detrazione per ogni altra persona

La detrazione spettante è pari a:

- 750 euro, per ogni altra persona indicata nell'articolo 433 del codice civile che conviva con il contribuente o percepisca assegni alimentari non risultanti da provvedimenti dell'autorità giudiziaria.

La detrazione va ripartita in pro quota tra coloro che hanno diritto alla detrazione e spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l'importo di 80.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e 80.000 euro.

d) detrazione per redditi da lavoro

La detrazione spettante, rapportata al periodo di lavoro nell'anno, è pari a:

- 1.840 euro, se il reddito complessivo non supera 8.000 euro. L'ammontare della detrazione effettivamente spettante non può essere inferiore a 690 euro;
- 1.338 euro, aumentata del prodotto tra 502 euro e l'importo corrispondente al rapporto tra 15.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e 7.000 euro, se l'ammontare del reddito complessivo è superiore a 8.000 euro ma non a 15.000 euro;
- 1.338 euro, se il reddito complessivo è superiore a 15.000 euro ma non a 55.000 euro. La detrazione spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l'importo di 55.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e l'importo di 40.000 euro.

La detrazione spettante ai sensi della lettera c), è aumentata di un importo pari a:

- 10 euro, se l'ammontare del reddito complessivo è superiore a 23.000 euro ma non a 24.000 euro;
- 20 euro, se l'ammontare del reddito complessivo è superiore a 24.000 euro ma non a 25.000 euro;
- 30 euro, se l'ammontare del reddito complessivo è superiore a 25.000 euro ma non a 26.000 euro;
- 40 euro, se l'ammontare del reddito complessivo è superiore a 26.000 euro ma non a 27.700 euro;
- 25 euro, se l'ammontare del reddito complessivo è superiore a 27.700 euro ma non a 28.000 euro.

INDENNITÀ SOSTITUTIVA DI MENSA:

Con decorrenza 1° Ottobre 2006 l'indennità sostitutiva di mensa è nella seguente misura:

- Operaio 4° Livello	€. 5,29 giornalieri
- Operaio 3° Livello	€. 5,29 giornalieri
- Operaio 2° Livello	€. 5,29 giornalieri
- Operaio 1° Livello	€. 5,29 giornalieri

Detta indennità viene corrisposta per le giornate di effettiva presenza al lavoro con un minimo di 4 ore giornaliere.

NORME CONTRATTUALI DI PIU' FREQUENTE RICORRENZA

INDENNITÀ LAVORI SPECIALI

Agli operai impiegati in lavori di bitumazione ed asfaltatura - spandimento a spruzzo di materiali bituminosi o catramosi; spanditori, posatori, asfaltisti; preparazione di conglomerati bituminosi - verrà corrisposta, per il tempo impiegato in tali lavori, una indennità pari al 20% da calcolarsi sul totale parziale di cui alla nostra tabella (senza il 23%) (voce 14). La stessa maggiorazione verrà corrisposta per la costruzione, fuori dai centri abitati, di linee elettriche e telefoniche aeree e sotterranee, compresa la posa dei conduttori non in tensione.

ORARIO DI LAVORO

Contrattuale: 40 ore settimanali distribuite su cinque giorni.

Ove l'impresa, per obiettive esigenze tecnico-produttive, le ripartisca su sei giorni, per le ore prestate nella giornata di sabato è dovuta una maggiorazione dell'8%.

FERIE

4 settimane di calendario (160 ore di orario normale) escludendo dal computo i giorni festivi di cui al punto 3 dell'art. 18 del C.C.N.L. per ogni anno di anzianità consecutiva.

LAVORO STRAORDINARIO

Lavoro supplementare o straordinario diurno	35%
Lavoro festivo	45%
Lavoro festivo supplementare o straordinario	55%
Lavoro domenicale con riposo compensativo	8%

PREAVVISO

Una settimana per gli operai con anzianità fino a tre anni.

10 giorni di calendario per gli operai con più di 3 anni di anzianità.

TRASFERTA

Dall'1/08/2003 l'indennità di trasferta è la seguente:

- da 5 a 15 km	13%
- da 15 a 30 km	16%
- da 30 a 40 km	17%
- da 40 a 50 km	19%
- da 50 a 70 km	22%
- da 70 a 90 km	27%

Le maggiorazioni percentuali suddette vanno calcolate sugli elementi della retribuzione di cui al totale punto 6 e corrisposte per ogni ora di lavoro ordinario effettivamente prestato.

CONGEDO MATRIMONIALE

Giorni 10 consecutivi retribuiti con la voce 6 della nostra tabella per 72 ore; giorni 12 consecutivi pari a ore 88 per gli operai con anzianità superiore a un anno.

CASSA INTEGRAZIONE

Nel caso di sospensione o riduzione di orario determinato da cause meteorologiche, le imprese provvederanno ad anticipare al saldo mensile le somme spettanti ai lavoratori come integrazioni guadagni. Tali anticipazioni non saranno superiori al corrispettivo di 24 ore settimanali di salario integrale (voce 13).